

Il Fondo Mutualistico per il bestiame (Difesa Epizootica)

Impegno di prevenzione e solidarietà contro le epizootie (o più semplicemente Difesa Epizootica), così è stata chiamata questa iniziativa nata alla fine del 1991, con lo scopo di garantire un sostegno economico al mancato reddito per la perdita di produzione che si verrebbe a determinare qualora negli allevamenti di bovini e suini, colpiti da malattie infettive, venga attuato, su ordine dell'Autorità Sanitaria, lo stamping-out, ovvero all'abbattimento forzoso di tutti o di una parte degli animali infetti e/o sospetti d'infezione.

Si tratta quindi di un sistema mutualistico-solidaristico a carattere volontario messo in atto tra i soci, che hanno sottoscritto l'adesione, con l'impegno al pagamento dei seguenti contributi:

- **contributo annuale (trib.831)** da pagarsi annualmente. Serve per far fronte alle spese di gestione, di coordinamento e promozionali dell'attività mutualistica;
- **contributo straordinario (trib. 830)** destinato a costituire il fondo (a consuntivo) che sarà utilizzato per indennizzare gli allevamenti colpiti da malattie infettive.

L'intervento scatta al verificarsi dell'epizootia (o altra malattia infettiva) negli allevamenti degli stessi associati, i quali devono prontamente denunciare alle Autorità sanitarie competenti per territorio l'avvenimento, e contestualmente avvertire per iscritto il Condifesa dell'Emilia.

Da questo momento in poi ci si dispone per la solidale contribuzione (integrazione per mancato reddito per la durata variabile dai 2 ai 6 mesi, a seconda della categoria produttiva) dei Soci attraverso il versamento del contributo straordinario (Trib.830) aggiornato secondo i prezzi mercuriali dell'annata. La tempestività delle operazioni di denuncia e bonifica (stamping-out) garantisce il contenimento del focolaio e la salvaguardia di altri allevamenti vicini.

Il contributo sarà erogato al Socio danneggiato solo se avrà rispettato le condizioni del Regolamento riportato sul certificato di denuncia della produzione.

Da tenere presente infine che nel sistema mutualistico, a differenza del sistema assicurativo, **c'è un maggiore coinvolgimento dell'allevatore al rischio, il quale è senza dubbio spinto ad una maggiore attenzione nell'attività di prevenzione (norme di biosicurezza), molto importante per ridurre al minimo il rischio di diffusione di un buon numero di malattie infettive.**



Obiettivi

- Non propagazione dell'infezione
- Denuncia focolai alle Autorità competenti
- Autotutela dell'allevamento
- Integrazione per mancato reddito
- Pagamento della quota solo in caso di evento
- Autotutela da eventuali responsabilità penali derivanti dall'omissione di denuncia (Articolo 500 Codice Penale)

Alcuni consigli per gli Allevatori:

- 1] Non acquistare animali dei quali non si conosce la storia;
- 2] accertarsi dello stato di salute dell'allevamento di provenienza;
- 3] tenere, se possibile, gli animali acquistati separati e sotto osservazione prima di ricoverarli definitivamente;
- 4] evitare accuratamente di somministrare ai suini residui di mensa;
- 5] non permettere l'ingresso a personale estraneo negli allevamenti degli animali recettivi;
- 6] pretendere che gli automezzi di trasporto siano lavati e disinfettati o provvedervi prima della loro introduzione nell'azienda;
- 7] fornire sempre soprascarpe e camice monouso a chi accede all'interno dell'allevamento, in particolare agli operatori del settore (veterinari, tecnici di stalla, mangimisti, &c.);
- 8] non recarsi in allevamenti ubicati in zone colpite da infezione epizootiche;
- 9] provvedere a frequenti disinfezioni dei ricoveri animali.

CONDIFESA

DELL' EMILIA

Condifesa dell'Emilia


Sede Legale/Sede Principale: Via F. Gualerzi, 36 - 42124 Reggio Emilia (RE) Phone/fax: +39 0522.517887

Unità locale: Strada dei Mercati 17 - 43126 Parma (PR) Phone/fax: +39 0521.984996

www.condifesa-emilia.it condifesa.emilia@asnacodi.it

FONDO MUTUALISTICO

PER LA DIFESA
DALLE EPIZOOTIE e dalle
MALATTIE
INFETTIVE del BESTIAME



REGOLAMENTO PER LA DIFESA DALLE EPIZOOZIE e dalle MALATTIE INFETTIVE del BESTIAME

Art. 1 - Il Condifesa dell'Emilia abilitato a gestire programmi di difesa contro le epizoozie dalla Prefettura di Reggio Emilia con Decreto n. 13762 del 13/10/2020, sotto la vigilanza e la tutela della Amministrazione Provinciale, adotta il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7, della legge nr 218 del 2 Febbraio 1988.

Art. 2 - Il Socio s'impegna a tenere un comportamento attento e responsabile, onde evitare il contagio e la sua diffusione, a rispettare le norme che potrebbero essere impartite ed in particolare al primo sospetto d'infezione, a consultare il veterinario preposto ed a denunciare immediatamente l'eventuale focolaio alle autorità sanitarie ed al Consorzio.

Art. 3 - Il programma si attua distintamente per specie animale e categoria produttiva, è finalizzato a coprire, per il solo periodo di fermo stalla, il 50% della produzione mancata - PLV (*) - degli allevamenti colpiti da malattie per le quali l'autorità ha applicato lo stamping-out (abbattimento e distruzione sul posto entro 24 ore dall'accertamento del focolaio, di tutti gli animali infetti e/o sospetti d'infezione e/o di contaminazione) o l'abbattimento forzoso di una parte dell'allevamento.

L'importo del risarcimento al netto di eventuali altri indennizzi, pubblici e/o assicurativi, e i termini di pagamento del medesimo ai soci, verranno stabiliti da un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - La partecipazione per annata indivisibile (1° Gennaio - 31 Dicembre), si ottiene con la sottoscrizione e la presentazione al Consorzio del modulo di adesione, contenente la denuncia di produzione. Questa risulta dal numero di capi, dalla produzione media aziendale, dal prezzo ritenuto congruo dalla Camera di Commercio o dalle Associazioni di prodotto, sulla scorta dei prezzi mercuriali dell'annata precedente e deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Condifesa.

Il socio è impegnato inoltre a dichiarare l'esistenza di eventuali contratti assicurativi in essere per la copertura dei danni sulle produzioni zootecniche derivanti dal verificarsi di malattie infettive all'interno del proprio allevamento. In tal caso il numero dei capi e la produzione annuale di latte e carne (totale q.li) di-

chiarati nel fondo mutualistico, dovranno corrispondere con quanto dichiarato nella polizza assicurativa.

Art. 5 - L'adesione non disdetta e non aggiornata entro il 30 Novembre s'intende tacitamente rinnovata, viene rettificata d'ufficio per quanto riguarda i prezzi e conseguentemente i valori, in modo da garantire la continuità della solidarietà, sulla base della quantità precedentemente denunciata e dei più recenti prezzi mercuriali.

Nel corso dell'anno, si accettano solo variazioni in aumento.

Il Consorzio può verificare in ogni momento i dati della denuncia e rettificarli sulla scorta di apposito verbale di constatazione.

Art. 6 - Il Socio si obbliga a versare la quota di ammissione ed in percentuale al valore della produzione denunciata, i contributi deliberati dall'Assemblea:

- l'830 temperato da massimali predeliberati dall'Assemblea, verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione su apposito mandato assembleare in via definitiva a consuntivo, in modo da autolivellare le entrate alle uscite di ogni categoria produttiva, ed è riferito alla quota straordinaria.

- l'831 riguarda la parte della quota annuale ordinaria.

Detti contributi saranno riscossi secondo le modalità stabilite annualmente dall'assemblea generale o dal Consiglio di amministrazione su mandato della stessa.

Art. 7 - Qualora il monte degli impegni della categoria produttiva, risultasse insufficiente a coprire il 100% dei risarcimenti, il Socio s'impegna ad accettare per il danno sofferto, relativo alla produzione denunciata e riscontrata, indennizzo proporzionale.

Art. 8 - Il diritto all'indennizzo decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione dell'adesione al Consorzio, salvo che in quella data, l'allevamento non risulti infetto.

I vitelli ancora alimentati con colostro, i suinetti sottoscrofa, gli agnelli ed i capretti poppanti sono considerati produzione della madre, pertanto questi non vanno denunciati e la loro produzione non è indennizzabile.

Art. 9 - L'indennizzo si ottiene presentando domanda al Consorzio correlata dall'ordinanza e dal verbale di abbattimento; riguarda il periodo d'inattività (sanitario e tecnico) dell'allevamento stabilito per categoria produttiva dall'Assemblea e verrà liquidato al produttore entro Aprile dell'anno seguente.

Art. 10 - Il Socio decade dal diritto di risarcimento a seguito di gravi violazioni sanitarie.

Il provvedimento di decadenza è emesso a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione. Contro di esso è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 31 e 32 dello Statuto sociale.

Art. 11 - All'atto dell'adesione l'allevatore deve presentare la documentazione dell'autorità sanitaria attestante la sanità dei capi presenti in Allevamento e le certificazioni di indennità alle malattie per cui si attua l'intervento di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Il Consorzio di Difesa avrà l'obbligo di verificare presso l'allevamento l'effettivo stato di salute degli animali, anche attraverso l'autorità competente.

Art. 12 - Il socio prende atto che l'Assemblea Generale valuterà annualmente l'eventuale possibilità di sottoscrivere un contratto assicurativo complementare al sistema mutualistico.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente.

:

(*) Nota all'articolo 3 . Produzione Lorda Vendibile (PLV) : valore del latte o carne prodotto in un determinato periodo, calcolato in base alla produzione del latte o carne espressa in q.li , dichiarata nell'adesione, moltiplicato per il prezzo ritenuto congruo dalla Camera di Commercio o dalle Associazioni di Prodotto .

